

DECRETO AGOSTO: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

Il 15 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, meglio conosciuto come **Decreto "Agosto"**.

Di seguito si fornisce un breve riepilogo delle numerose novità introdotte dal suddetto Decreto, che interessano il mondo del lavoro.

1. ULTERIORI PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per un evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga:

- per una durata massima di **9 settimane**, decorrenti dal **13 luglio 2020**,
- incrementate di **ulteriori 9 settimane**, ma a **determinate condizioni**.

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel **periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

I periodi di cassa precedentemente richiesti e autorizzati vengono **"azzerati"** e gli eventuali periodi collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati automaticamente alle prime 9 settimane.

Resta inteso che è possibile richiedere la cassa integrazione solo per i **lavoratori in forza al 25 marzo 2020**.

Di queste nuove 18 settimane, **le prime 9 sono fruibili** da tutti i datori di lavoro interessati **senza particolari condizioni e costi aggiuntivi**, mentre **le successive 9 settimane** sono subordinate al rispetto di specifiche condizioni e **possono comportare l'applicazione di un contributo addizionale a carico dell'azienda**.


Nello specifico, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alla successive 9 settimane, sono tenuti a versare un **contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019**.

Il contributo addizionale è pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale **NON** è dovuto dai datori di lavoro che hanno:

- subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**, ovvero
- avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.



2. ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Il Decreto "Agosto" introduce un nuovo **esonero contributivo** per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

La norma prevede, in particolare, che,

- per un **periodo massimo di 4 mesi**,
- i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico.

Il suddetto esonero contributivo è **fruibile entro il 31 dicembre 2020**, in una **misura massima** pari al **doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020** e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L'esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applica il **divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.



3. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L'articolo 6 del Decreto "Agosto" introduce un nuovo **esonero contributivo** per

- le **assunzioni a tempo indeterminato** e
- le **trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine**

effettuate dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'età anagrafica dei lavoratori.

La norma prevede, in particolare, che,

- in relazione alle **assunzioni/trasformazioni** a tempo indeterminato effettuate **dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020**,
- i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'**esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico,
 - per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dalla data di assunzione e
 - nel **limite massimo di € 8.060 annui (riparametrato ed applicato su base mensile)**.

L'esonero contributivo non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.

In base alla disposizione di legge, **NON è possibile beneficiare dell'esonero contributivo** per le assunzioni

- effettuate con contratto di **apprendistato**;
- a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano **già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti** all'assunzione presso la **medesima impresa**.

4. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un **massimo di 3 mesi**, per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**.

L'esonero contributivo si applica anche alle **trasformazioni a tempo indeterminato** dei suddetti contratti a termine, successive al 15 agosto 2020.

5. CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO SENZA CAUSALI

La possibilità del rinnovo/proroga in assenza di

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria,

in conseguenza dell'emergenza Coronavirus, viene **estesa fino al 31 dicembre 2020** per tutti i contratti a termine.

La possibilità del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la **durata massima complessiva di 24 mesi**, con delle precise **limitazioni**, ovvero

- per un **periodo massimo di 12 mesi** e **per una sola volta**,
- purché la **sottoscrizione del contratto NON sia successiva al 31 dicembre 2020**.

Inoltre, il Decreto "Agosto" prevede anche l'**abrogazione** dell'obbligo da parte dei datori di lavoro di proroga dei contratti a tempo determinato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa per COVID-19.

6. PROROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il Decreto Agosto prolunga il **divieto di licenziamento**, la cui durata è stata ora estesa senza l'individuazione di un termine univoco uguale per tutti, bensì correlata ad un **termine mobile**: il blocco dei licenziamenti infatti resta, anche dopo il 17 agosto, in tutte le aziende che:

- **hanno in corso trattamenti di cassa integrazione**, o
- **utilizzano l'agevolazione contributiva** prevista dal Decreto Agosto (v. paragrafo 2).

Il blocco dei licenziamenti tuttavia NON si applica nei casi di:

- **cessazione definitiva dell'attività aziendale**,
- **fallimento senza esercizio provvisorio**,
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. A questi ultimi spetta l'indennità NASpl.

Resta inteso che le imprese che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale e non utilizzano l'agevolazione contributiva di cui al paragrafo 2, possono procedere ai licenziamenti per motivi economici, applicando le relative normative.

7. WELFARE AZIENDALE

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è **elevato ad € 516,46**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

STUDIO AUDAX SRL STP

Studio Audax

Sede di Schio | Via Lago di Costanza, 35/A | 36015 Schio, VI | T. 0445 085100
Sede di Bassano del Grappa | Via del Cristo, 100 | 36061 Bassano del Grappa, VI | T. 0424 830073

info@studioaudax.it | www.studioaudax.it